

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 45/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 22.02.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELI LUIGI (Amministratore Delegato della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), VINAZZANI CLAUDIO (Responsabile del Settore Giovanile della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), D'ANTÒ VINCENZO (Dirigente della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), CICCARELLI DIEGO (Calciatore tesserato per la Società Spezia Calcio Srl), SOCIETÀ SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 5085/169 pf 17-18 GP/GT/ag dell'11.12.2017).**

Con provvedimento del 11.1.2.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Micheli Luigi, Amministratore Delegato della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17, della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 40, comma 3, delle NOIF, per avere omesso, nella sua qualità, sottoscrivendo l'atto di tesseramento, ogni necessaria vigilanza inerente la regolarità del tesseramento del calciatore Ciccarelli Diego, all'epoca dei fatti minore degli anni 16, non residente da almeno sei mesi nella regione Liguria e, comunque, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga;
- Vinazzani Claudio, Responsabile del Settore Giovanile della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17, della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 40, comma 3, delle NOIF, per avere posto in essere ogni attività preparatoria alla definizione del tesseramento del giovane calciatore Ciccarelli Diego, quale la gestione dei contatti con la famiglia di appartenenza, l'acquisizione della documentazione anagrafica e scolastica del minore e la redazione del tesseramento, omettendo qualsivoglia cautela preventiva sulla situazione della residenza del calciatore, dando così parere favorevole alla Società per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore per la stagione 2016/2017, nonostante il minore non fosse residente da almeno sei mesi nella regione Liguria e, comunque, risultasse sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga, come richiamate dalla normativa di settore;
- D'Antò Vincenzo, Dirigente della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17, della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 40, comma 3, delle

NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare: Spezia-Empoli del 11/09/2016, Sampdoria-Spezia del 09/10/2016, Spezia-Torino del 16/10/2016, Fiorentina-Spezia del 23/10/2016, Spezia-ProVercelli del 30/10/2016, Spezia-Novara del 13/11/2016, Trapani-Spezia del 16/11/2016, Genoa-Spezia del 20/11/2016, Spezia-Pisa del 04/12/2016, Spezia-Entella Chiavari del 15/01/2017, Carpi – Spezia del 22/01/2017, Spezia-Sassuolo del 05/02/2017, Spezia-Sampdoria del 12/02/2017, Spezia-Fiorentina del 26/02/2017, Pro Vercelli-Spezia del 05/03/2017, Pisa-Spezia del 09/04/2017 e Spezia-Juventus del 23/04/2017, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Nazionali Under 15 – Serie A e B, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Ciccarelli Diego, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore della Gara e consentendo, così, che lo stesso partecipasse alle gare in questione;

- Ciccarelli Diego, Calciatore tesserato per la Società Spezia Calcio Srl, della violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS, 39 e 40, comma 3, delle NOIF, per:

1) essere stato tesserato in data 27/07/2016 per la Società Spezia Calcio srl, nonostante non fosse residente con il nucleo familiare di appartenenza, da almeno 6 (sei) mesi, nella regione della Società; e, comunque, in assenza di alcuna deroga al riguardo da parte del Presidente Federale;

2) avere egli disputato le gare Spezia –Empoli del 11/09/2016, Sampdoria-Spezia del 09/10/2016, Spezia-Torino del 16/10/2016, Fiorentina-Spezia del 23/10/2016, Spezia-ProVercelli del 30/10/2016, Spezia-Novara del 13/11/2016, Trapani-Spezia del 16/11/2016, Genoa-Spezia del 20/11/2016, Spezia-Pisa del 04/12/2016, Spezia-Entella Chiavari del 15/01/2017, Carpi – Spezia del 22/01/2017, Spezia-Sassuolo del 05/02/2017, Spezia-Sampdoria del 12/02/2017, Spezia-Fiorentina del 26/02/2017, Pro Vercelli-Spezia del 05/03/2017, Pisa-Spezia del 09/04/2017 e Spezia-Juventus del 23/04/2017, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Nazionali Under 15 – Serie A e B, nelle file dello Spezia Calcio srl, senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato per i motivi di cui al punto 1;

- Società Spezia Calcio Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in relazione ai comportamenti tenuti dai soggetti sopra indicati, alla quale gli stessi appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata: Micheli Luigi (Amministratore delegato), Ciccarelli Diego (calciatore), Vinazzani Claudio (responsabile del Settore Giovanile) e D'Antò Vincenzo (dirigente accompagnatore).

### **Il patteggiamento**

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e i Signori Micheli Luigi, Vinazzani Claudio, D'Antò Vincenzo, Ciccarelli Diego e la Società Spezia Calcio Srl hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Micheli Luigi, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti), convertiti nella sanzione pecuniaria di € 2.000,00 (Euro duemila/00); per il Sig. Vinazzani Claudio, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig.

D'Antò Vincenzo, sanzione base inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita di 1/3 pari a giorni 15 (quindici), sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta); per il Sig. Ciccarelli Diego, sanzione base squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita di 1/3 pari a 1 (una) giornata, sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate; per la Società Spezia Calcio Srl, sanzione base ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00), oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel campionato Nazionale Under 16, diminuita di 1/3 pari a 200,00 (Euro duecento/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione, sanzione finale ammenda di 400,00 (€ quattrocento/00) e 2 (due) punti di penalizzazione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Micheli, Vinazzani, D'Antò, Ciccarelli e la Società Spezia Calcio Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Micheli Luigi, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);
- per il Sig. Vinazzani Claudio, inibizione di mesi 2 (due);
- per il Sig. D'Antò Vincenzo, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per il Sig. Ciccarelli Diego, squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- per la Società Spezia Calcio Srl, ammenda di 400,00 (€ quattrocento/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel campionato Nazionale Under 16, nella corrente

stagione sportiva.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**(126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRI ALBERTO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società CS Scandicci 1908 ora tesserato per la Società ASD Atletica Castello), BUZZETTI LEONARDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Nuova Pol. Novoli), SEIDITA LEONARDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Atletica Castello), SOCIETÀ CS SCANDICCI 1908, ASD NUOVA POL. NOVOLI, ASD ATLETICA CASTELLO - (nota n. 5337/1271pf16-17/CS/gb del 18.12.2017).**

### **Il deferimento**

Con atto di deferimento del 18.12.2017 (nota n. 5337/1271 pf 16-17/CS/gb) il Procuratore Federale esercitava l'azione disciplinare nei confronti di Ferri Alberto, calciatore tesserato per la CS Scandicci 1908, Buzzetti Leonardo, calciatore tesserato per la ASD Nuova Pol. Novoli, Seidita Leonardo, calciatore tesserato per la ASD Atletica Castello, nonché delle rispettive Società CS Scandicci 1908, ASD Nuova Pol. Novoli, ASD Atletica Castello, per rispondere ciascuno dei seguenti addebiti:

- Sig. Alberto Ferri, calciatore tesserato per la CS Scandicci 1908 all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, del CGS poiché in occasione della partita Atletica Castello – Laurenziana del 19.11.2016 seduto sugli spalti unitamente ad altri soggetti, proferiva frasi ed ululati dal contenuto discriminatorio, razzista e lesive della dignità nei confronti del calciatore di colore Anin N'Koumo Cristian Duval;
- Sig. Leonardo Buzzetti, calciatore tesserato per la ASD Nuova Pol. Novoli all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, del CGS poiché in occasione della partita Atletica Castello – Laurenziana del 19.11.2016 seduto sugli spalti unitamente ad altri soggetti, proferiva frasi ed ululati dal contenuto discriminatorio, razzista e lesive della dignità nei confronti del calciatore di colore Anin N'Koumo Cristian Duval;
- Sig. Leonardo Seidita, calciatore tesserato per la ASD Atletica Castello all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, del CGS poiché in occasione della partita Atletica Castello – Laurenziana del 19.11.2016 seduto sugli spalti unitamente ad altri soggetti, proferiva frasi ed ululati dal contenuto discriminatorio, razzista e lesive della dignità nei confronti del calciatore di colore Anin N'Koumo Cristian Duval;
- CS Scandicci 1908 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS delle violazioni addebitate al proprio calciatore Sig. Alberto Ferri;
- ASD Nuova Pol. Novoli per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS delle violazioni addebitate al proprio calciatore Sig. Leonardo Buzzetti;
- ASD Atletica Castello per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS delle violazioni addebitate al proprio calciatore Sig. Leonardo Seidita.

### **Le memorie difensive**

Nei termini consentiti hanno depositato memorie il difensore della Società ASD Atletica Castello e dei calciatori Leonardo Seidita e Alberto Ferri, nonché il legale rappresentante della Società CS Scandicci 1908 Srl.

Entrambi gli scritti difensivi preliminarmente riconoscono le circostanze di fatto oggetto di contestazione e stigmatizzano con fermezza la gravità del gesto razzista e vergognoso compiuto ai danni del calciatore Anin N’Koumo prendendone le distanze al fine di riaffermare i valori ed i principi etici di uguaglianza, educazione, rispetto, lealtà e correttezza che devono informare lo sport e la Società civile tutta.

Le difese, quindi, si concentrano entrambe sull’analisi critica del materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale e, in particolare, riscontrano una palese contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dal giocatore della Laurenziana ASD, Alessandro Tintori, unico testimone ad aver individuato e riconosciuto gli odierni deferiti.

A conferma di ciò si rileva come, il Tintori alla fine della partita disputata il 19 novembre 2016, nell’immediatezza dell’accaduto, dichiarava al compagno di squadra Anin N’Koumo (come riferito da questi nel corso dell’audizione del 7 luglio 2017) nonché all’arbitro Sig. Panizzi (che ne fa puntuale menzione nel referto arbitrale) di aver riconosciuto due calciatori del Novoli quali autori dei cori razzisti i cui nominativi, tuttavia, non risultano inseriti né nel referto arbitrale né nel verbale di audizione del giocatore vittima delle ingiurie, il quale anzi ribadisce che si trattava di persone a lui sconosciute.

Ma è lo stesso Tintori che, nel corso dell’audizione del 16 luglio 2017 (8 mesi dopo i fatti), afferma quanto segue: *“riconobbi alcuni calciatori con i quali avevo giocato negli anni passati, tra cui Ferri Alberto che la scorsa stagione, fino al dicembre, militava nella squadra di Scandicci, Buzzetti Leonardo tesserato per la Società Novoli, Seidita Leonardo della Società Castello”*. I giocatori riconosciuti dal Tintori, quindi, col passare dei mesi diventano tre e non più due, di cui uno solo in realtà risulta tesserato con il Novoli. Singolare ed inspiegabile come il Tintori non abbia individuato nell’immediatezza neanche Ferri Alberto, da lui ben conosciuto in quanto suo ex compagno di squadra e che, come ben sapeva, non ha mai militato nel Novoli.

Gli scritti difensivi evidenziano anche una ulteriore incongruenza che emergerebbe dalle dichiarazioni del Tintori, il quale è l’unico, in sede di audizione, a dichiarare che gli autori dei cori razzisti si trovavano sulle gradinate, mentre il Sig. Anin e l’arbitro dichiarano che gli stessi *“assistevano alla gara a ridosso della recinzione”* del campo.

Le difese, quindi, anche nel corso della riunione odierna, hanno evidenziato, per un verso, la contraddittorietà e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tintori le quali lasciano residuare ben più di un ragionevole dubbio sulla esatta individuazione dei responsabili di un episodio oggettivamente grave ed infamante, per altro verso, l’inesistenza di qualsivoglia correlata responsabilità oggettiva delle Società per le violazioni addebitate ai propri calciatori.

### **Il dibattimento**

Alla seduta del 22/02/2018, è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Gentile, il quale, preliminarmente, si oppone alle richieste istruttorie formulate in memoria dall’Atletica Castello.

Per i Sig.ri Ferri e Seidita nonché per la ASD Atletica Castello sono presenti l’Avv. Campolmi ed il Presidente della Società Carmannini, il difensore, insiste per l’accoglimento dell’istanza formulata.

Il Tribunale Federale Nazionale, con ordinanza pronunciata in udienza, rigetta le menzionate richieste istruttorie in quanto irrilevanti ai fini del decidere.

La Procura Federale, quindi, si riporta al deferimento chiedendone l'integrale accoglimento e rassegnando le seguenti richieste sanzionatorie:

- squalifica di giornate 10 (dieci) stagione sportiva in corso per il Sig. Alberto Ferri;
- squalifica di giornate 10 (dieci) stagione sportiva in corso per il Sig. Leonardo Buzzetti;
- squalifica di giornate 10 (dieci) stagione sportiva in corso per il Sig. Leonardo Seidita;
- disputare 1 (una) gara a porte chiuse per la Società CS Scandicci 1908;
- disputare 1 (una) gara a porte chiuse per la Società ASD Nuova Pol. Novoli;
- disputare 1 (una) gara a porte chiuse per la Società ASD Atletica Castello.

L'Avv. Campolmi, ribadite brevemente le motivazioni già esposte negli scritti difensivi, si riporta alle conclusioni negli stessi rassegnate.

Per la Società CS Scandicci 1908 Srl è presente il Direttore Generale Dott. Burrone, il quale, espone le principali considerazioni a difesa della Società e si riporta alle memorie difensive versate in atti ed alle conclusioni ivi contenute.

### **Motivi della decisione**

Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1271 pfi16-17, avente ad oggetto: *“Condotta posta in essere da tesserati della Società Atletico Castello che hanno rivolto frasi dal contenuto razziale nei riguardi di un calciatore della Società Laurenziana, in occasione della gara Atletico Castello - Laurenziana del 19.11.2016; nonché accertamenti in merito ad eventuale responsabilità della Società Atletico Castello per i danni rilevati nello spogliatoio ad essa riservato”*.

L'attività della Procura Federale trae origine dalla Nota di segnalazione del Giudice Sportivo – Delegazione provinciale di Firenze L.N.D. del 23.11.2016 e relativi allegati, pervenuta alla Procura Federale in data 30.11.2016, con la quale si trasmetteva copia del referto di gara Atletica Castello – Laurenziana del 19.11.2016 Allievi Provinciali per gli episodi ivi menzionati dall'arbitro.

In particolare, l'attività istruttoria è stata indirizzata a rintracciare i responsabili delle offese razziste e degli ululati rivolti da alcuni spettatori all'indirizzo del calciatore di colore Anin N'Kouma Cristian Duval.

La disamina dei riscontri probatori documentali (referto arbitrale e verbali di audizione) ma anche del video integrale della partita girato dal genitore di un calciatore e versato in atti, non lascia nessun dubbio sull'accaduto ossia sul fatto che al trentesimo circa del secondo tempo venivano proferite grida di sfondo razzista all'indirizzo del giocatore Anin N'Kouma Cristian Duval da parte di alcuni spettatori presenti al di fuori del campo, insulti a sfondo razziale fermati poco dopo dall'intervento di altri spettatori.

Purtroppo, ad avviso di questo Collegio, non può, tuttavia, ritenersi raggiunta la piena prova sull'identità dei soggetti che si sono resi responsabili di una simile ignobile condotta.

Trattandosi di azioni quanto mai deprecabili e contrarie ai valori fondanti dello sport, una condanna in tal senso getterebbe inevitabilmente un'ombra indelebile sui giovani calciatori qui deferiti e, pertanto, alla luce delle oggettive e molteplici contraddizioni emerse nelle

dichiarazioni dell'unico testimone, il calciatore della Laurenziana Alessandro Tintori, non ricorrono gli elementi per l'accoglimento del deferimento.

Si devono tenere nella dovuta considerazione le incertezze, le anomalie e le discrepanze tra quanto dichiarato dal Tintori nell'immediatezza della gara ed otto mesi dopo dinanzi ai rappresentanti della Procura Federale, ma anche rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa e dallo stesso arbitro.

In particolare, non combaciano il numero delle persone riconosciute (due in un primo momento e poi tre), non combaciano le Società presso cui le stesse sarebbero state tesserate (soprattutto per quanto concerne il Ferri non vi è dubbio che Tintori ben sapesse che militava nello Scandicci e non nel Novoli), non combacia l'ubicazione dei responsabili (collocati solo dal Tintori sulle gradinate ma individuati dalla persona offesa e dall'arbitro con certezza a bordo campo a ridosso della recinzione).

Alla luce di tali elementi non può affermarsi la responsabilità disciplinare per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, dei signori Ferri Alberto, Buzzetti Leonardo, Seidita Leonardo e delle rispettive Società ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS per le violazioni addebitate ai propri calciatori all'epoca dei fatti.

Nondimeno, ad avviso di questo Collegio potrebbe residuare una responsabilità oggettiva della ASD Atletica Castello ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 4 del CGS essendo i fatti avvenuti sul proprio campo di gioco, dove la stessa è responsabile dell'ordine e della sicurezza, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara; posizione di garanzia non rilevata in questa sede e, pertanto, non valutabile ai fini della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie i Sig.ri Ferri Alberto, Buzzetti Leonardo, Seidita Leonardo in quanto non risulta raggiunta la piena prova sulla riconducibilità agli stessi dei fatti oggetto di contestazione.

Conseguentemente si rigetta anche nei confronti delle Società CS Scandicci 1908, ASD Nuova Pol. Novoli, ASD Atletica Catello per le violazioni addebitate ai rispettivi calciatori all'epoca dei fatti.

**[127] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANGO FRANCESCO (dal 24/05/2013 socio di maggioranza in quanto titolare del 64% del capitale sociale e dal 22/09/2014 e sino al 05/06/2015 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Neapolis), BERGAVI RAFFAELE (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014), TRAMONTO NUNZIO (titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), GRAGNANIELLO SALVATORE (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl), MOXEDANO EDUARDO (Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl) - (nota n. 5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).**

Con provvedimento del 18.1.2.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Mango Francesco, dal 24/05/2013 socio di maggioranza in quanto titolare del 64% del capitale sociale e dal 22/09/2014 e sino al 05/06/2015 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Neapolis, per la violazione dell'art. 1-bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento una gestione anti - economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento;
- Bergavi Raffaele, titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014, per la violazione dell'art. 1-bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento una gestione anti - economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento;
- Tramonto Nunzio, titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione, per la violazione dell'art. 1bis, comma 5, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Neapolis Srl in Liquidazione in quanto subentrato nella stessa e ben consapevole della gravità della situazione economico-finanziaria e della necessità di rapido reperimento di ingenti risorse finanziarie, conclamate dalla contabilità societaria, ha del tutto omesso di assumere iniziative atte a consentirne il riequilibrio economico e finanziario, oltre che di apportarvi risorse finanziarie adeguate alle impellenti necessità aziendali, determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivo suo fallimento nonché per la violazione dell'art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti, la propria carica sociale nella Società Neapolis Srl in Liquidazione;
- Gragnaniello Salvatore, titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl, per la violazione dell'art. 1bis, comma 5, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione della Neapolis Srl in quanto subentrato nella stessa e ben consapevole della gravità della situazione economico-finanziaria e della necessità di rapido reperimento di ingenti risorse finanziarie, conclamate dalla contabilità societaria, ha del tutto omesso di assumere iniziative atte a consentirne il riequilibrio economico e finanziario, oltre che di apportarvi risorse finanziarie adeguate alle impellenti necessità aziendali, determinando in tal modo la mancata iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2015/16 con conseguente ulteriore pregiudizio economico e svincolo di tutti i calciatori tesserati e

successivo suo fallimento nonché per la violazione dell'art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti, la propria carica sociale nella Società Neapolis Srl in Liquidazione;

- Moxedano Eduardo, Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl, per la violazione dell'art. 1-bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento una gestione anti - economica della Società fino a comportarne una evidente situazione di decozione della stessa omettendo altresì di porre in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società contribuendo in tal modo il al successivo fallimento.

### **Il patteggiamento**

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Mango Francesco, rappresentato quest'ultimo dal Procuratore speciale Avv. Matteo Sperduti, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Mango Francesco, sanzione base inibizione di giorni anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 6 (sei), sanzione finale inibizione di anni 1 (uno).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Mango Francesco ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di anni 1 (uno) nei confronti del Sig. Mango Francesco.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

rilevato che per il Sig. Tramonto Nunzio non è andato a buon fine l'avviso di convocazione alla udienza odierna;

preso atto che per il Sig. Moxedano Eduardo non sono ancora tornate le cartoline di ritorno delle raccomandate con le quali sono stati notificati rispettivamente l'atto di deferimento e l'avviso di convocazione alla udienza odierna;

manda alla Procura Federale di comunicare a questo Tribunale entro e non oltre il termine di giorni 30 da oggi l'attuale indirizzo di residenza del Sig. Tramonto Nunzio.

Rimette il procedimento a nuovo ruolo e su istanza specifica della Procura Federale, dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS con salvezza dei diritti di prima udienza.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 22.02.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALDEI STEFANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Città Di Castello Srl), SOCIETÀ SSD CITTÀ DI CASTELLO Srl - (nota n. 5125/145 pf 17-18 GP/AA/mg del 12.12.17).**

### **Il deferimento**

Con deferimento del 12.12.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Caldei Stefano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città di Castello Srl per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Giuseppe Lopez, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 185/CAE/2016-2017, pubblicata con C.U. n. 317 del 16.05.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

Ha deferito, altresì, la Società SSD Città di Castello Srl per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 20.6.2017.

### **Il dibattimento**

Alla odierna udienza è comparsa per la Procura Federale l'Avv. Loche, la quale si è riportata all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Caldei Stefano, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società SSD Città di Castello Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato.

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Caldei Stefano, nella suddetta qualità, violando l'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto al calciatore, Sig. Giuseppe Lopez, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 185/CAE/2016-2017, pubblicata con C.U. n. 317 del 16.05.2017, pari ad euro 2.250 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

Dalla responsabilità il Sig. Caldei Stefano consegue quella oggettiva della Società.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Caldei Stefano, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società SSD Città di Castello Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCAFA ADA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società CS Vultur), SOCIETÀ CS VULTUR - (nota n. 5220/147 pf17-18/GP/AA/mg del 15.12.2017).**

### **Il deferimento**

Con deferimento notificato il 15.12.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale la Sig.ra Ada Scafa, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur per rispondere della violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Luciano Rabbeni, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 186/CAE/2016-2017, pubblicata con C.U. n. 335 del 30.05.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

Ha deferito, altresì, la Società CS Vultur per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 6.7.2017.

### **Il dibattimento**

Alla odierna udienza è comparsa per la Procura Federale l'Avv. Loche, la quale si è riportata all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Scafa Ada, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società CS Vultur, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che la Sig. Ada Scafa, nella suddetta qualità, violando l'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto al calciatore, Sig. Luciano Rabbeni, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 186/CAE/2016-2017, pubblicata con C.U. n. 335 del 30.05.2017, pari ad euro 5.311,50, nel termine di trenta giorni all'uopo previsto.

Dalla responsabilità della Sig.ra Scafa consegue quella oggettiva della Società.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Scafa Ada, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società CS Vultur, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### **(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAÙ FRANCESCO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD arl Sacilese Calcio), Società SSD ARL SACILESE CALCIO - (nota n. 9615/509 pf16-17 MB/GP/gb del 08.03.2017).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 8.3.2017 ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Baù Francesco, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD arl Sacilese Calcio, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF e all'art. 34, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2015/2016, in assenza di tesseramento, sottoscritto l'accordo economico e impegnato quale allenatore della SSD a R.L. Sacilese Calcio, il sig. Vinicio Bisioli, inserendolo in tale veste nelle distinte di gara;

- la Società SSD ARL Sacilese Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2015/2016 dal proprio legale rappresentante e dal tecnico, Sig. Bisioli, per i comportamenti posti in essere dallo stesso a favore o comunque nell'interesse della Società anzidetta.

Alla riunione del 31.5.2017 questo Tribunale, avendo verificato che gli avvisi di convocazione per detta udienza, inviati ai deferiti ai sensi dell'art. 41 comma 2 CGS, non erano andati a buon fine, a mezzo di ordinanza, pubblicata con Com. Uff. n. 92/TFN-SD del 9.6.2017, disponeva la restituzione degli atti alla Procura Federale per la corretta individuazione degli indirizzi cui notificare la convocazione;

Con nota del 12.12.2017 la Procura Federale adempiva alla suddetta ordinanza, depositando i seguenti documenti e cioè visura storica camerale della SSD ARL Sacilese Calcio, Estratto dal

Registro INI-Pec del Ministero dello Sviluppo Economico e certificato di residenza del Sig. Francesco Baù.

Sulla base della citata documentazione depositata dalla Procura Federale, il Tribunale provvedeva ai nuovi avvisi di convocazione per la odierna riunione.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha confermato i recapiti dei deferiti di cui alla documentazione depositata dalla stessa Procura in data 12.12.2017.

### **I motivi della decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Osta all'accoglimento del deferimento la circostanza che gli avvisi di convocazione ad entrambe le riunioni, inviati da questo Tribunale ad entrambi i deferiti ai sensi dell'art. 41 comma 2 CGS agli indirizzi in questa sede confermati dalla Procura Federale, sono tornati al mittente con le diciture destinatario trasferito (Francesco Baù) ed irreperibile (Società Sacilese Calcio SSD), la PEC di tale società è risultata non più valida.

Il contraddittorio non si è pertanto instaurato e ciò determina di per sé l'improcedibilità del deferimento.

Infatti ove si procedesse nel merito si verrebbe a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa, compreso il diritto di essere sentiti personalmente e che costituisce un principio cardine anche dell'ordinamento sportivo. In tal senso soccorre lo specifico precedente di questo Tribunale sempre nei confronti degli stessi deferiti (cfr. Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017, proc. n. 225), decisione peraltro confermata dalla CFA con Com. Uff. n. 72 del 20.12.2017.

Pertanto, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento a carico di Francesco Baù e Società SSD Sacilese.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
 Avv. Mario Antonio Scino

“”

**Publicato in Roma il 1 marzo 2018.**

**Il Segretario Federale**  
 Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
 Roberto Fabbricini

